



PARERE MOTIVATO
n. 9 del 25 gennaio 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità dell' Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della LR 35/2001 per la variante al PRG riguardante l'area "ex Fornaci Tomasi". Comune di Conegliano (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Gennaio 2017 come da nota di convocazione in data 23 Gennaio 2017 prot. n.25976;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direzione Pianificazione Territoriale, per conto della ditta proprietaria, con nota prot. n.425559 del 02.11.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l' Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della LR 35/2001 per la variante al PRG riguardante l'area "ex Fornaci Tomasi" nel Comune di Conegliano;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.3443 del 28.11.16 assunto al prot. reg. al n.464962 del 28.11.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza - prima variante*, (cfr. tav 48 del PAD), e al *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (cfr <http://www.alpiorientali.it> - tav. L08) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- Parere n.104601 del 16.12.16 assunto al prot. reg. al n.491693 del 16.12.16 della Provincia di Treviso che di seguito si riporta:

Con nota prot. reg. n. 455569 del 22/11/2016 (prot. prov. n. 97934 del 23/11/2016), la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUV individua la Provincia di Treviso quale soggetto competente ad esprimere parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante al PRG del comune di Conegliano di cui all'oggetto, in quanto soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale.

Il Comune di Conegliano ha richiesto la pubblicazione presso questo Ente dell'avviso pubblico relativo all'Accordo di Programma in oggetto avvenuto in data 28/11/2016 prot. prov. n. 2016/98787.

Con DGR n. 1137 del 23.03.2010 la Regione Veneto ha approvato il PTCP della Provincia di Treviso, che fornisce un quadro generale di obiettivi strategici, azioni, indirizzi, ed indicazioni utili nella pianificazione comunale per uno sviluppo sostenibile e duraturo del territorio, costituendo inoltre riferimento essenziale per la valutazione del "Rapporto Ambientale Preliminare" e più in generale della VAS.

Per gli ambiti interessati dalla variante in oggetto, non si rilevano, negli elaborati del PTCP approvato, elementi che evidenziano criticità ambientali di rilievo.

Nel Rapporto preliminare ambientale a pag. 17 sono indicate superfici a destinazione produttive pari a 7430 mq. rappresentate nell'immagine seguente:



Estratto pianificazione destinazioni d'uso "Assonno di Programma - Progetto strategico per la riqualificazione e valorizzazione ex Ferruzzi Tarnata".

	1.650,00 mq		6.660,00 mq
	1.650,00 mq		6.660,00 mq
	1.650,00 mq		6.660,00 mq
	1.650,00 mq		6.660,00 mq

A pag. 81 Paragrafo 6.3.1. "Occupazioni superficiali" sempre del Rapporto preliminare ambientale viene descritta l'estensione del progetto e le destinazioni d'uso come segue: "Nella sua massima estensione il cantiere occuperà una superficie totale di 98.300 mq (corrispondente alla superficie del lotto), le trasformazioni dell'uso del suolo interesseranno un'area produttiva/industriale dismessa.

...

Ad intervento concluso le superfici assumeranno la seguente ripartizione:

Produttiva:	6.660,00 mq
Commerciale:	3.345,00 mq
Museo:	415,00 mq
Ristorante:	1.385,00 mq
Incubatore d'impresa:	5.250,00 mq
Direzionale:	10.950,00 mq
Albergo:	6.840,00 mq

Parcheggi, spazi di sosta pubblici, attrezzature per la mobilità e la rete ciclo-pedonali: 18.568,00 mq

Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, ricreazione, tempo libero, sport: 39.162,00 mq

Spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi: 19.602,00 mq

La superficie da riqualificare, valorizzare interna alla ben delineata zona produttiva e commerciale del Comune di Conegliano, si trova incuneata tra area residenziale e produttiva."



Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, all'art. 16 delle Norme Tecniche, stabilisce che "nuove aree a destinazione prevalentemente produttiva potranno essere individuate solamente in continuità alle aree produttive esistenti definite ampliabili dal P.T.C.P.". Tale norma esclude pertanto la possibilità di inserire funzioni produttive di tipo secondario all'interno dell'area oggetto di Accordo.

Si invita a rendere coerente l'Accordo di Programma con i dettati della Pianificazione provinciale. Tale questione ha trovato idonea soluzione, coerente con il PTCP, in sede di pianificazione concertata del PAT recentemente approvato.

Alcuni interventi previsti, come ad esempio le strutture commerciali, alberghiere e i parcheggi, sono assoggettate, per determinate soglie e tipologie progettuali, alle procedure di Valutazione Impatto Ambientale o Verifica assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 4/2016.

Si ritiene necessaria una successiva verifica qualora il dettaglio progettuale preliminare, definitivo ed esecutivo specificasse maggiormente o richiedesse modifiche ai parametri dimensionali riportati nella documentazione esaminata.

Si sottolinea inoltre, che tutti gli usi e le destinazioni dovranno tenere in debita considerazione i vincoli e le limitazioni derivanti dall'esistenza della discarica denominata "Ex Fosse Tomasi" e delle procedure di bonifica in corso.

Concludendo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e della DGR 791/2009 che definisce le specifiche procedure e modalità operative in merito al procedimento di Verifica assoggettabilità a VAS, con le precisazioni sopra indicate, considerate le finalità della variante al PRG in oggetto di riqualificare l'area ex Fornaci Tomasi in Comune di Conegliano e per quanto compete all'amministrazione provinciale di Treviso, non si rilevano elementi che evidenziano effetti negativi significativi sulle componenti ambientali.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento può essere contattata Assunta De Luca, presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica, Via Cal di Breda n.116, Treviso - n°tel. 0422-656895, e-mail: adeluca@provincia.treviso.it.

- Parere n.120917 del 22.12.16 assunto al prot. reg. al n.506647 del 22.12.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

Per la matrice acque è riportata una classificazione datata delle acque superficiali e sotterranee, per dati più aggiornati si può far riferimento ai rapporti regionali e provinciali sulle acque disponibili sul sito web di ARPAV alla pagina <http://www.arpa.veneto.it/acqua/html/documenti.asp>

Si richiede inoltre la descrizione dell'assetto attuale e futuro del sistema idrico integrato, ovvero rete di approvvigionamento idrico, di collettamento dei reflui fognari e di depurazione dei reflui stessi nell'area oggetto della proposta di intervento.

Nella documentazione trasmessa la matrice rifiuti non viene presa in considerazione, nella valutazione degli impatti, tra le componenti ambientali.

Si precisa comunque che qualora venissero abbattuti vecchi fabbricati, questi dovranno essere demoliti con modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Tutti i rifiuti prodotti da tale intervento dovranno chiaramente essere gestiti ai sensi della normativa vigente.

La successiva realizzazione di edifici a destinazione commerciale-residenziale dovrà necessariamente assoggettarsi alle migliori pratiche di gestione dei rifiuti adottate dalla regolamentazione di settore del Comune di Conegliano e a quelle definite dal Consiglio di Bacino "Sinistra Piave"



Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta una corretta analisi del contesto ambientale in quanto, pur considerando l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso, espone l'inquadramento pedologico di un comune limitrofo, e ignora tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi (ARPAV, 2008); inoltre trascura totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Per questo motivo il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo a seguito di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In riferimento a quanto riportato nel Rapporto ambientale preliminare, al par. 4.4 "Rischio di erosione" e "Tutela del suolo" (p. 59) la componente Suolo e sottosuolo non viene considerata nello specifico per l'area interessata dalla variante.

Nella Matrice di valutazione degli impatti (p. 76) l'occupazione di superfici viene ritenuta in fase di cantiere come "impatto sensibile con effetto significativo" e in fase di esercizio come "impatto positivo con effetto assente". In realtà, dalla descrizione del progetto (p. 81), risulta poco chiaro come cambia l'impermeabilizzazione dell'area ma è evidente che la copertura di progetto può arrivare a quasi 59.000 m² (di cui oltre 18.500 m² destinati a parcheggio) su una superficie complessiva di 98.300 m². Tali dati sembrano contrastare con quanto riportato al par. 6.3.9.2 "Suolo e sottosuolo-impatti fase di esercizio" (p. 86) e cioè "Non esistono trasformazioni di suolo, piuttosto riutilizzi di aree dismesse ed il riutilizzo, restauro e la valorizzazione di manufatti fatiscenti", e con le conclusioni al cap. 7 "Considerazioni conclusive" (p. 88) "si ritiene che dalla variazione delle destinazioni d'uso del complesso non ci si debba attendere impatti significativi".

In particolare dev'essere valutato, considerate le superfici di nuova impermeabilizzazione, l'impatto dei picchi di deflusso idraulico sulla esistente rete di smaltimento delle acque meteoriche, e l'interferenza delle previste edificazioni con la falda superficiale (con la valutazione di eventuali vincoli sulle strutture interrato), considerato che dalla documentazione del progetto di messa in sicurezza permanente della discarica adiacente (relazione R1 del marzo 2003), risulta una soggiacenza della falda da circa 0,80 m a 1,60 m, nell'area vicina al laghetto.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo legati al consumo di suolo previsto dal piano, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Per quanto riguarda gli impatti di carattere ambientale, si rileva che non è stata considerata la presenza della discarica denominata "ex Fosse Tomasi", oggetto di un intervento di bonifica per stralci nell'ambito del Titolo V Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/06 che, sostanzialmente, prevede una messa in sicurezza della discarica stessa, per quanto riguarda il corpo principale denominato D1 e adiacente all'area presa in esame nel documento. Il progetto di riqualificazione comprende anche delle aree in cui, dalla ricostruzione effettuata in sede di progetto preliminare di bonifica, risultavano essere stati depositati rifiuti inerti negli anni 1977 e 1978 fino a 3-4 m di profondità da piano campagna (area D3 nel progetto esecutivo I° stralcio).



Inoltre, non è specificato se il progetto di riqualificazione che prevede anche interventi edificatori, ha tenuto conto di eventuali vincoli che discendono dall'intervento di bonifica finora attuato e in progetto. Tali aspetti, riverberano sul tipo di strutture che potrebbero essere realizzate a confine con la discarica, ma anche alle modalità di fruizione della discarica stessa. In particolare non si specificano eventuali interferenze con il diaframma già realizzato, ovvero in progetto, e con le altre opere accessorie (es. piezometri). Nella documentazione poi non si riscontrano elementi sufficienti per affermare che sia possibile un utilizzo dell'area come parco pubblico così come risulterebbe invece dal rendering riportato a pag. 19 del Rapporto Ambientale.

Mancano, inoltre, almeno a questi uffici, informazioni in merito agli esiti del piano di monitoraggio delle acque di falda e del percolato (previsti nel progetto approvato) che permettano di stabilire se gli interventi finora eseguiti stiano dando gli effetti ipotizzati (diminuzione della formazione del percolato per effetto della riduzione dell'infiltrazione di acqua piovana, riduzione della formazione di biogas con eventuale migrazione laterale dello stesso verso le aree adiacenti, tra cui quella che si intende urbanizzare, ecc.).

Si precisa, infine, che l'autorità competente in merito alla bonifica è il Comune di Conegliano, che è anche il titolare dell'intervento, che il sito è inserito nel Piano Regionale delle Bonifiche del 2015, con codice 05TV000100, che era già presente nel Piano Regionale delle Bonifiche del 2000 con codice TV 012 e che ha ottenuto dei finanziamenti regionali per l'esecuzione degli interventi finora attuati.

In conclusione si rievoca che l'intervento previsto non risulta del tutto coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in particolare per la parte del progetto che prevede nuova occupazione di suolo.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto produca effetti ambientali significativi per la componente suolo, che in parte potrebbero essere già stati considerati nella fase di VAS del PAT (aspetto da verificare). Si sottolinea l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coperte, aumento delle aree verdi, ecc.).

- Parere del 10.01.17 assunto al prot. reg. al n.6954 del 10.01.17 del Comune di Vittorio Veneto che di seguito si riporta:

Con nota acquisita al prot. n. 41980 del 22.11.2016 è stato comunicato l'avvio della procedura di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 per la variante al PRG riguardante l'area "Ex Fornaci Tomasi" nel Comune di Conegliano (TV).

Esaminati gli elaborati trasmessi, si rileva che per il territorio del Comune di Vittorio Veneto l'intervento, si in fase esecutiva (cantiere) che di esercizio non ha un potenziale impatto in relazione ai fattori analizzati (acqua, aria, flora, fauna, emissioni illuminazione, acustica).

Anche i valori presunti di incremento dei fattori inquinanti, in ragione della distanza e dell'andamento dei venti, si ritiene che non avranno interferenze significative sul territorio di competenza.



In ogni caso la fase di esercizio del complesso avrà sicuramente delle ricadute in termini di movimentazione di mezzi che andranno ad interessare anche la rete viabilistica del comune di Vittorio Veneto, ma ad oggi non vi sono elementi per poterle valutare.

Per quanto di competenza, pertanto, non si riscontrano controindicazioni derivanti dall'attuazione della proposta in oggetto.

- Parere n.1585 del 25.01.17 assunto al prot. reg. al n.29406 del 25.01.17 della Soprintendenza Archeologica che di seguito si riporta:

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 0455569 del 22-11-2016, (qui pervenuta in data ~~22-11-2016~~ ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0026872 del 24-11-2016) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, D.P.C.M. 29.08.2014 n. 171, art. 33, co. 1, lett. b) e d), così come modificato dal D.M. 23.01.2016, n. 44, art. 4, co. 1, lett. b) e d), considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

La presente verifica di assoggettabilità si riferisce ad un intervento di riqualificazione di un sito di archeologia industriale con cambio di destinazione d'uso che, se pur di considerevoli dimensioni, innesca relazioni e produce impatti che vanno valutati correttamente alla scala del *progetto architettonico* e non a quella del *piano territoriale*.

L'accordo di programma riguarda in particolare la riqualificazione di un'area degradata relativa all'ex Fornace Tomasi, posta in ambito prevalentemente residenziale, non molto distante dal fiume Monticano e dai suoi affluenti.

Il progetto, pur prevedendo la costruzione di nuovi volumi piuttosto imponenti (in particolare la torre) con destinazioni varie (ristorazione, svago, direzionale, commerciale, ecc.) ed interventi relativi alla viabilità piuttosto significativi, prevede anche il recupero dei vecchi forni e della ciminiera e la bonifica del laghetto.



Per quanto di competenza, si ritiene non necessaria l'assoggettabilità a VAS delle scelte urbanistiche che sottendono i suddetti interventi, ma si ritiene opportuno, in sede di autorizzazione delle opere, valutare un progetto che miri prioritariamente a ristabilire relazioni e valori paesaggistici compatibili e migliorativi di quelli già in atto, in particolare attraverso la redazione degli strumenti previsti dal D.P.C.M. 12.12.2005, in particolare la relazione paesaggistica.

Considerato, per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, l'esito dell'istruttoria esperita dal funzionario incaricato, che rileva quanto segue:

Per ciò che concerne gli aspetti della tutela archeologica, l'area oggetto di intervento non è interessata da provvedimenti di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per essa si individua tuttavia un rischio archeologico, considerando che le attestazioni emerse indicano una frequentazione antica dell'area, segnatamente di età romana.

Si richiama pertanto, in caso di lavori pubblici, la necessità di sottoporre i lavori alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (d.lgs 50/2016, art 25; cfr. anche d.lgs. 42/2004, art. 28). Diversamente, in caso di committenza privata, si chiede che le opere in progetto, che determinino manomissione del suolo, siano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di una ditta di archeologi professionisti, incaricata dalla committenza e con la direzione scientifica del funzionario archeologo di questa Soprintendenza competente per territorio. Si rammenta che la documentazione di prassi, da redigere secondo gli standard emanati da questo Ufficio, costituisce parte integrante dell'intervento e va consegnata da parte della ditta archeologica incaricata a questa direzione scientifica. Si resta in attesa di conoscere il nominativo di tale ditta e la data di inizio dei lavori.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza non ravvisa la necessità di sottoporre il piano/programma in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 12/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 25 gennaio 2017;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
HA RITENUTO**

Che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo all' Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della LR 35/2001 per la variante al PRG riguardante l'area "ex Fornaci Tomasi" nel Comune di Conegliano venga integrato, sia perché carente dell'analisi di alcune componenti ambientali, come del resto evidenziato anche nei pareri delle autorità ambientali consultate e sopra riportati, sia perché non sono state individuate eventuali mitigazioni e/o compensazioni, nonostante quanto indicato nella tabella di sintesi delle "considerazioni conclusive". Si evidenzia, anche, come alcune considerazioni relativamente alle risultanze delle indagini ambientali preliminari del Rapporto



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ambientale Preliminare risultino discordanti con quanto riportato nella relazione tecnica specifica e nella relativa matrice ambientale di riferimento; alcune considerazioni e valutazioni riguardano un comune limitrofo, verosimilmente a causa di un "refuso". Ciò posto, si ritiene necessario, al fine di poter escludere eventuali effetti significativi sull'ambiente, un approfondimento di quanto dichiarato nel Rapporto Ambientale Preliminare, anche e soprattutto, in termini cumulativi.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 9 pagine